

2025

SCHEDA N. 01/2025

IL CONGEDO PARENTALE

AGGIORNATO ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024 N. 207

(BILANCIO DI PREVISIONE ANNO FINANZIARIO 2025)



CISL
SCUOLA

PREMESSA

Come già illustrato nella scheda n. 17/2024, sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024 è stata pubblicata la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025/2027" che all'art. 1 commi 217-218 (*Misure in materia di congedi parentali*) integra il processo di incremento delle tutele in materia di congedi parentali già avviato con le leggi di bilancio 2023 e 2024, apportando modifiche all'art. 34, comma 1, del testo unico D. Lgs. 151/2001).

• **RIFERIMENTI NORMATIVI**

In materia di congedo parentale le norme vigenti da tenere in considerazione sono le seguenti:

- ✓ D. Lgs. n. 151/2001 - art. 32, comma 1, lett. a) - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
- ✓ D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 80 – art. 7 - Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- ✓ D. Lgs del 30 giugno 2022, n.105 - articolo 2, comma 1, lettera i) - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.
- ✓ CCNL 18/01/2024 - comparto istruzione e ricerca art. 34, comma 2
- ✓ Legge 30 dicembre 2024, n. 207 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"

• **LE NOVITA'**

Le nuove disposizioni, finalizzate ad incrementare le forme di tutela e sostegno della maternità e della paternità riguardano:

- a) L'elevazione all'80% della retribuzione dell'indennità di congedo del secondo mese, a partire dal 2025 ed in maniera permanente. La modifica riguarda **solo il secondo mese di congedo** entro il sesto anno di vita del bambino, precedentemente fissata al 60%.
- b) A partire dal 2025, viene innalzata dal 30% all'80% la retribuzione prevista per il **terzo mese di congedo** entro il sesto anno di vita del bambino.

NB:

Per i casi in cui il congedo di maternità o paternità sia terminato nel corso del 2024:

- L'elevazione del terzo mese all'80% non si applica
- Viene fatto salvo l'innalzamento all'80% del secondo mese, ma non del terzo mese.
- Il personale scolastico gode già di norme contrattuali più favorevoli, prevedendo che il primo mese di congedo parentale sia retribuito al 100%.



	RETRIBUZIONE CONGEDO PARENTALE PERSONALE SCOLASTICO	
CONGEDO DI MATERNITA' OBBLIGATORIO concluso entro il 31/12/2023	1° mese	100% fruibile entro il 12° anno di età del bambino
	2° mese	30% fruibile entro il 12° anno di età del bambino
CONGEDO DI MATERNITA' OBBLIGATORIO concluso dal 01/01/2024 ed entro 31/12/2024	1° mese	100% fruibile entro il 12° anno di età del bambino
	2° mese	80% fruibile entro il 6° anno di età del bambino
	3° mese	30% fruibile entro il 12° anno di età del bambino
Con la legge di Bilancio 2025, chi ha terminato il CONGEDO DI MATERNITA' OBBLIGATORIO a partire dal 1/1/2025	1° mese	100% fruibile entro il 12° anno di età del bambino
	2° mese	80% fruibile entro il 6° anno di età del bambino oppure 30% fruibile entro il 12° anno di età del bambino
	3° mese	80% fruibile entro il 6° anno di età del bambino oppure 30% fruibile entro il 12° anno di età del bambino
	4° mese	30% fruibile entro il 12° anno di età del bambino

• **I PERIODI INDENNIZZABILI:**

Il D.Lg. n. 105 del 30 giugno 2022 in vigore dal 13 agosto 2022, come noto, ha definito i periodi indennizzabili del congedo parentale:

- Alla madre: fino al 12° anno di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi non trasferibile all'altro genitore;
- Al padre: fino al 12° anno di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi non trasferibile all'altro genitore;
- Entrambi i genitori hanno diritto, *in alternativa tra loro*, ad un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi per un periodo *complessivo massimo indennizzabile tra i genitori* di 9 mesi.

Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

Infine, **per i periodi di congedo parentale oltre ai 9 mesi** (indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo) **è dovuta, fino al 12° anno di vita del figlio** (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione od affidamento) **una indennità pari al 30%** della retribuzione, **a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo** di pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).